

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi e Matteo Angelillis • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale - Arpa Emilia-Romagna

## DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ: ANCORA NOVITÀ CON IL “COLLEGATO AMBIENTALE”

Contestualmente al disegno di legge di stabilità (attualmente all'esame del Senato) il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge collegato contenente nuove misure in materia ambientale. Tra le disposizioni di maggior rilievo vi sono quelle relative alle agevolazioni per il ricorso agli *appalti verdi* e alla *semplificazione* di alcune procedure di autorizzazione.

Con riferimento agli appalti verdi, si prevede che gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione Emas o di marchio Ecolabel fruiscono della riduzione del 20% della cauzione a corredo dell'offerta e della garanzia di esecuzione prestata dall'aggiudicatario.

Per quanto attiene invece agli interventi di semplificazione, per i casi in cui per la realizzazione di un'opera è richiesta sia l'Aia che la Via il documento propone l'unificazione dei due procedimenti in un unico iter autorizzativo nel quale siano valutati, mediante un'unica commissione suddivisa in sottocommissioni, i profili localizzativi e di impatto ambientale del nuovo progetto nonché quelli attinenti alla gestione dell'impianto da realizzare.

Ulteriori misure riguardano poi le emissioni in atmosfera e la disciplina dell'inquinamento acustico. Relativamente al primo profilo, il disegno di legge prevede l'esenzione dall'autorizzazione per le emissioni in atmosfera per una serie di impianti a inquinamento scarsamente significativo; quanto alle modifiche in materia di inquinamento acustico, con il provvedimento in questione si propone di aggiungere una nuova tipologia di sorgente sonora assimilabile alle avio superfici.

Tuttavia, poiché si tratta di un documento non ancora definitivo, è ragionevole ritenere che i contenuti della versione attualmente all'esame del Parlamento possano subire modifiche in sede di approvazione del testo finale.

## UNA NUOVA TAPPA NEL LUNGO PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL SISTRI

Legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (GU n. 255 del 30 ottobre 2013). Circolare Mattm n. 1 del 31 ottobre 2013 in [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

Nuovo intervento normativo sull'avvio del Sistri: con la legge di conversione del DL 101/2013 viene confermata la data di inizio dell'operatività del Sistri (1 ottobre 2013), ma nel contempo è prorogato fino al 1 agosto

2014 il c.d. “periodo binario”, ossia il periodo di convivenza della nuova e della precedente disciplina. Contestualmente alla conversione del decreto legge, il ministero dell'Ambiente e per la tutela del territorio e del mare (Mattm) ha emanato una circolare esplicativa con la quale sono stati forniti chiarimenti sui soggetti obbligati all'adesione al Sistri, sul coordinamento degli obblighi dei soggetti iscritti e di quelli non iscritti, nonché sul regime transitorio applicabile al periodo antecedente la piena entrata in vigore del sistema. Per tutta la durata del “periodo binario” (quindi fino alla completa operatività del sistema), nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del Dlgs 152/2006 relative agli adempimenti del Sistri; tuttavia, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, per lo stesso periodo continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti e obblighi previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010, oltre che le relative sanzioni. Poiché la fase appena avviata ha carattere sperimentale (nonostante siano passati ben quattro anni dall'istituzione del Sistri), il ministero si è impegnato a garantire il monitoraggio del sistema e a procedere periodicamente ai necessari interventi di semplificazione e ottimizzazione.

## GLI ISPETTORI DI ISPRA SONO UPG

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 conv. in legge 3 agosto 2013, n. 89 “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale” (GU n. 129 del 4 giugno 2013).

Con il provvedimento in questione – che ha modificato l'art. 1, comma 3 del d.l. n. 207/2012 – è stata riconosciuta esplicitamente la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria agli ispettori di Ispra che svolgono attività di vigilanza in stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Sebbene l'intervento normativo riguardi una fattispecie specifica e circoscritta, è evidente

che si tratta di una novità per il personale di Ispra e di un elemento significativo anche nella complessa e dibattuta questione relativa all'attribuzione della qualifica di Upg agli operatori delle Agenzie ambientali.

## RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: COSTITUITO IL NUOVO COMITATO OPERATIVO

Dpcm 8 agosto 2013 “Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile” (G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013).

Nuova tappa nel percorso di attuazione della riforma della protezione civile: con tale provvedimento viene disciplinato ex novo il Comitato operativo sia sotto il profilo della composizione che del funzionamento. Tale Comitato opererà presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di dirigenza e coordinamento delle attività di emergenza.

La nuova disciplina contenuta nel provvedimento in questione sostituisce i preesistenti decreti in materia, i quali devono conseguentemente ritenersi abrogati.

## GLI IMPIANTI A BIOMASSE NON SONO SOGGETTI A “SCREENING”

Tar Emilia-Romagna, Parma, sentenza 25 luglio 2013, n. 236 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con questa pronuncia il Tar della nostra Regione, richiamando un precedente del Consiglio di stato, ha affermato che l'esercizio degli impianti a biogas deve ritenersi unicamente subordinato all'autorizzazione unica di cui al Dlgs 387/2003 senza necessità di esperimento di alcuna procedura di *screening* ai sensi del Dlgs 152/2006; ciò in ragione del fatto che, ad avviso dei giudici, tali impianti non possono essere qualificati come “industrie insalubri” di trattamento e/o smaltimento di rifiuti poiché gli elementi organici introdotti non vengono smaltiti né trattati, ma servono soltanto per avviare l'attività di decomposizione delle sostanze immesse ai fini della produzione energetica.



www.protezionecivileemilia-romagna.it